

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 80 Del 24-11-2010

Oggetto: RINNOVO CONVENZIONE CON PUBBLICA ASSISTENZA PER SERVIZIO DI GUARDIA MEDICA.

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di novembre alle ore 21:00, nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale,

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

| | | | |
|---------------------------|----------|---------------------------|----------|
| SPINOLA ROBERTO | P | RIMONDI SIMONE | P |
| DEVOTI GIUSEPPE | P | MERLI NICOLETTA | P |
| VELUTI ENRICO | P | CARINI PAOLA | P |
| AMBRI ALBERT | P | VALLA GABRIELE | P |
| ROSSI GIUSEPPE | P | PELLATI MATTEO | A |
| TASCHIERI ROSA | P | BOLLEDI MONICA | P |
| MARCEDDU DAVIDE | P | ANSELMI GIANNI | P |
| MAZZOCCHI GILBERTO | P | CARAVAGGI ALBERICO | P |
| MAGGI MARCO | P | | |

ne risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assiste il Segretario Comunale MEZZADRI ELENA

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor SPINOLA ROBERTO nella sua qualità di **Presidente** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

RICHIAMATI - preliminarmente - i seguenti atti:

1. deliberazione n. 78 adottata dal Consiglio Comunale in data 21.11.2008 ad oggetto: "Convenzione tra Amministrazione Comunale di Ponte dell'Olio e Pubblica Assistenza Val Nure per servizio di Guardia Medica. Adozione";
2. convenzione rep. 3476 del 19.01.2009;

DATO ATTO CHE è intenzione dell'Organo Esecutivo rinnovare la convenzione sopra richiamata alle stesse condizioni e per un periodo di anni venti decorrenti dal 01.01.2011, come si evince dalla nota prot. 11072 del 16.11.2010;

RITENUTO – pertanto – indispensabile provvedere in merito;

VISTO il parere contrario espresso – ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000 – dal Responsabile Servizi Amministrativi di seguito riportato: “L'art. 6, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito nella Legge 30 luglio 200, n. 122, dispone che - a decorrere dall'anno 2011 - le amministrazioni pubbliche ... non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. La norma non chiarisce cosa debba intendersi per sponsorizzazione e quale sia la differenza tra sponsorizzazione e contributo pubblico. Si ritiene - pertanto - inopportuno esprimere parere favorevole prima che il legislatore chiarisca espressamente cosa si intende per sponsorizzazioni, escludendo un'interpretazione della norma che possa farvi rientrare qualunque forma di contribuzione a terzi (così come richiesto con una proposta di emendamento avanzata da ANCI). L'art. 12 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dispone che "i contratti debbono avere termini e durata certa ... per le spese ordinarie la durata non può oltrepassare i nove anni". Alla luce di quanto sopra indicato si esprime parere non favorevole alla proposta in oggetto”;

VISTO il parere contrario espresso – ai sensi del D.Lgs.vo 267/2000 – dal Responsabile Servizi

Finanziari di seguito riportato:” per le motivazioni espresse dal Responsabile competente ed inoltre per mancanza della necessaria copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2010/2012 (al capitolo interessato sono stati stanziati € 10.000,00 per ciascun anno)”;

VISTO l'emendamento presentato dal gruppo di maggioranza in data 23 novembre 2010 n. prot. 11342 e dato atto che sul medesimo sono stati espressi i seguenti pareri.

- Parere tecnico: “ confermo il parere espresso alla proposta di deliberazione consiliare iscritta al punto n. 14 del Consiglio Comunale del 24 p.v”;
- Parere contabile:” confermo il parere espresso alla proposta di deliberazione consiliare iscritta al punto n. 14 del Consiglio Comunale del 24 c.m , con la sola esclusione del mancato finanziamento della spesa a carico dei bilanci 2011/2012”;

RILEVATO peraltro quanto segue:

- a. l'art. 6 del D.lgs. 31/05/2010 n. 78 sancisce il divieto per le pubbliche amministrazioni di effettuare sponsorizzazioni senza nulla specificare per quel che concerne la contribuzione a titolo di liberalità. Pertanto all'interno del presente quadro normativo non è previsto alcun divieto espresso per l'erogazione di contributi né esistono a tutt'oggi pareri o pronunce giurisprudenziali in merito;
- b. il R. D. 18/11/1923 n. 2440 prevede che le spese derivanti da contratti pubblici non possono avere durata ultranovennale; peraltro la presente convenzione non rientra nella definizione di contratto pubblico così come esplicitato nell'art. 1 del codice dei contratti (D.Lgs. n. 163/2006), in quanto non è stata espletata alcuna procedura di affidamento avente per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, quanto piuttosto l'erogazione di una contribuzione ad un'Associazione che svolge un'attività altamente meritoria per tutta la cittadinanza residente nel territorio comunale e comuni limitrofi;
- c. l'introduzione della possibilità di recesso unilaterale dalla convenzione da parte dell'Ente consente di influire in modo autonomo sulla durata della convenzione, modificandola qualora intervengono emergenze di bilancio e di altre tipologia;

APERTA la discussione nel corso della quale il Consigliere Valla chiede quali siano le motivazioni di tale rinnovo e se la proposta nasca da un'esplicita richiesta della Pubblica Assistenza;

UDITA la replica del Sindaco il quale espone le motivazioni relative;

PRESO ATTO dell'ulteriore intervento del Consigliere Valla il quale intende chiarire la posizione del gruppo di minoranza sull'intervenuto di ampliamento della sede della Pubblica Assistenza. A tale proposito dà lettura di una dichiarazione di voto nel testo allegato “Sub A”;

VISTO la votazione che ha dato il seguente esito: Presenti n. 16 - Favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (Valla Gabriele, Bolledi Monica, Anselmi Gianni, Caravaggi Alberico)

DELIBERA

1. di modificare quanto disposto dall'art. 4 della vigente convenzione per il servizio di guardia medica, stipulata con l'Associazione Pubblica Assistenza Valnure, approvata con delibera C.C. n. 78/2010, come risulta dal testo allegato;
2. di dare espresso mandato al Responsabile Servizi Amministrativi per l'adozione dei successivi adempimenti;
3. successivamente con separata votazione che ha dato il seguente risultato: Presenti n. 16 - Favorevoli n. 12 – Contrari n. 4 (Valla Gabriele, Bolledi Monica, Anselmi Gianni, Caravaggi Alberico), dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento.